



Roma, 2/4/2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100003444/A.G.
Oggetto: D.L. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Circolare n. 12922
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

*In vigore, dal 1° aprile, il Decreto Covid con le nuove misure di contenimento:
obbligo di vaccinazione per i sanitari (farmacisti compresi) e
“scudo penale” per il personale incaricato della somministrazione.*

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. ([GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021](#))

Si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([clicca qui](#)) il Decreto Legge 44/2021 (“Decreto Covid”) - con le nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 applicabili dal 7 al 30 aprile - varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo e in vigore dal 1° aprile u.s..

Si fornisce di seguito una illustrazione delle principali novità di interesse per la professione e per gli Ordini.

Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (art. 3)

E' esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario – tra cui rientrano indubbiamente anche i farmacisti - incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Art. 4)

Il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza. In proposito, si evidenziano le seguenti misure.

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, **nelle farmacie, parafarmacie** e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione diventa requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la suddetta vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (**quindi entro martedì 6 aprile**), ciascun Ordine dovrà trasmettere l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Si invitano gli Ordini ad informare la scrivente dell'assolvimento del predetto obbligo.

Entro il medesimo termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Quindi i titolari di farmacia e i proprietari di parafarmacia dovranno trasmettere alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano anche i dati relativi a tutti gli operatori diversi dai farmacisti (magazzinieri, commessi ecc.) che prestano la propri attività all'interno della struttura.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificheranno lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della

stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando modalità e termini.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Decorso i suddetti termini, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione relativa alla sospensione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori - che non implicino contatti interpersonali o comportino rischio di diffusione - con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita (per i soggetti in condizioni di accertato pericolo per salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche) e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici (Art. 10)

Il decreto dispone alcune deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale:

- ✓ lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- ✓ l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle risorse disponibili;
- ✓ una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali.

Le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Sono previste, inoltre, modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni.

È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico.

Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)